

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8363 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 26/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 09/06/2016 del TRIBUNALE di FERMO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AS'.

RITENUTO IN FATTO

- 1.** Con sentenza del 9.06.2016, il Tribunale di Fermo dichiarava [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p., condannandola alla pena di 300 euro di ammenda.
- 2.** Con atto di appello, unicamente sottoscritto dall'Avv. P. Viozzi, si contestava l'assenza di responsabilità penale e dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato nonché l'ingiusta liquidazione del danno civilistico e la mancanza di prova.
- 3.** In data 27.12.2017 è pervenuto verbale di remissione di querela con contestuale accettazione, privo peraltro di rilevanza, trattandosi di reato procedibile d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 4.** Il ricorso è inammissibile.
- 5.** Ed invero, l'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato in relazione a sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, co. 3, c.p.p.; ed invero l'Avv. Paolo Viozzi risulta iscritto all'Ordine forense di appartenenza dal 19/01/1983, ma non iscritto all'albo speciale ex art. 613 c.p.p.; né, a rendere appellabile la sentenza, milita la circostanza che la stessa contenesse anche la condanna al risarcimento in favore della parte civile; è pacifico infatti che le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto ai principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui a gli artt. 3 e 24 della Costituzione (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001 - dep. 06/07/2001, Feletto ed altro, Rv. 219985).
- 6.** Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 26 gennaio 2018

... .. 1